



Città di Omegna

Provincia del Verbano Cusio Ossola

P.zza XXIV Aprile, 18 – 28887 Omegna (VB) – ☎ 0323.868411 - Fax 0323.643569 – c.f. 00422730036
www.comune.omegna.vb.it

Prot. 13171
dg

Omegna, 03/06/2019

Al
Dirigente Servizio Tecnico Territoriale
SEDE

Oggetto: Variante parziale n. 30 al PRGC vigente, ex art. 17, comma 5, L.R.56/1977 e s.m.i. –
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ex art.12 del d.lgs.152/2006 e s.m.i..
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DEL PROCEDIMENTO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI VAS

Premesso che:

Il Comune di Omegna è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) approvato con DGR n.6-2832 del 23/04/2001 e successivamente modificato con 29 Varianti, l'ultima delle quali approvata con DCC n.30 del 27/04/2017 .

È di recente stata avviata la formazione di un'altra Variante Parziale (la n. 31) specificamente dedicata al riconoscimento della stazione sciistica di Omegna come "Area sciabile e di sviluppo montano" disciplinata dalla LR 2/2009 e smi (il Documento di Screening è stato adottato con DGC n.255 del 26/10/2018) .

Con la Variante Parziale n. 30, ai sensi dell'art. 17, c.5 della LR 56177 e s.m.i., l'Amministrazione Comunale intende apportare nuovi aggiornamenti al PRG e riconsiderare alcune previsioni, tenendo conto dello stato di fatto e delle effettive possibilità attuative, dopo avere raccolto e attentamente valutato numerose proposte avanzate dalla cittadinanza .

In sintesi la Variante Parziale n.30 persegue i seguenti obiettivi:

- retrocedere alla destinazione agricola alcuni terreni che il vigente PRG classifica come edificabili, ma per i quali è venuto meno l'interesse a costruire da parte dei proprietari;
- riconoscere come "aree edificate ad uso prevalentemente residenziale" lotti inglobati all'interno del tessuto esistente, attualmente destinati al completamento residenziale, e per i quali sono già state sfruttate le capacità edificatorie consentite dal PRG vigente;
- promuovere le attività turistico - ricettive del territorio sia consentendo interventi volti alla qualificazione dei fabbricati esistenti (in particolar modo nel centro storico), sia delocalizzando l'offerta orientandola verso altri contesti con un minor legame all'ambiente lacuale;
- favorire il riuso e il recupero di alcuni fabbricati dismessi e in evidente stato di abbandono promuovendo l'inserimento di funzioni turistico - ricettive;
- ridefinire le modalità di attuazione di alcuni lotti edificabili inseriti in strumenti urbanistici esecutivi e ripermetrarne gli ambiti in funzione delle modificate destinazioni d'uso;

- rivedere la distribuzione e la configurazione di alcune aree a servizi connesse alla realizzazione di progetti di nuova residenza, mai attuati;
- aggiornare le Norme di Attuazione rispetto ai suddetti mutati assetti del territorio, nonché correggere alcuni errori materiali riscontrati sugli elaborati cartografici.

Ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 della LR 56/1977 e ssmmii, la suddetta proposta di variante parziale è soggetta alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica; viste le disposizioni impartite in materia dalla DGR 29/02/2016 n. 25-2977, si è ritenuto di seguire lo schema procedurale del procedimento integrato, con l'espletamento della fase di verifica di VAS e pubblicazione in maniera "contestuale" alla procedura urbanistica, pertanto:

- con DCC n. 11 del 22/03/2019 è stato adottato il progetto preliminare ed il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS della variante 30 al PRGC;
- dal 16/04/2019 al 01/05/2019 la proposta di variante è stata pubblicata;
- con nota prot. 10200 del 29/04/2019, il Settore Ambiente ha dato avvio alla procedura di verifica di VAS con relativa consultazione degli enti competenti in materia ambientale;
- entro i termini procedurali non è pervenuta alcuna osservazione.

A seguito di quanto sopra, entro i termini procedurali, sono pervenuti i seguenti contributi/pareri da parte degli Enti competenti in materia ambientale:

- relazione ARPA (prot. n. 12821 del 29/05/2019) nelle cui considerazioni conclusive, è riportato che *"lo strumento urbanistico in istruttoria possa essere escluso dalla valutazione ambientale di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. L'esclusione dalla fase di valutazione ambientale strategica è vincolata e subordinata al rispetto delle indicazioni contenute nei paragrafi 2, 4 e 5.1 di questa relazione. ovvero...Punto 2 - Per avere un inquadramento generale della variante sarebbe opportuno che i perimetri delle aree varianti (con relativi identificativi) vengano riportati sulle tavole di piano (P3 e P4). Ciò permetterebbe inoltre di verificare l'eventuale insistenza delle previsioni in fasce di rispetto, non visibili e/o verificabili dagli stralci delle tavole P3 riprodotti nel documento tecnico. Per facilitare la lettura della documentazione sarebbe necessario inoltre che gli stralci da PRG vigente e variante riprodotti in relazione (RI, pp.25 e segg., pp.45 e seg., pp.64 e segg., pp.79 e segg., pp.93 e segg. e pp.97 e segg.) fossero qualificati dall'identificativo della previsione che rappresentano. Si segnala infine che il titolo del paragrafo 2 della relazione (Termini di esclusione dal processo di VAS) è improprio: l'esclusione dal procedimento di VAS è solo una delle possibili conclusioni del procedimento in corso. Aree Rete Natura 2000. Si segnala la necessità di cointeressare al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS lo/gli enti gestori delle aree della Rete Natura 2000 che ricadono sul territorio del Comune e/o dei Comuni adiacenti ai fini dell'eventuale valutazione di incidenza ecologica. Si rammenta che, ai sensi di legge, la verifica in merito all'opportunità di avviare o meno un procedimento di valutazione di incidenza è di esclusiva pertinenza dell'Autorità Competente in materia e cioè al/agli Enti gestori delle suddette aree della Rete Natura 2000. Punto 4 - l'analisi ambientale dovrà considerare anche il carattere cumulativo degli impatti, ovvero l'impatto complessivo di più azioni rispetto ad uno stesso aspetto ambientale. Sulla base di una corretta identificazione degli impatti verranno individuate adeguate misure di mitigazione e compensazione, da specificare nell'ambito della variante medesima. Si ritiene necessario ribadire che il limite del 3% su base quinquennale stabilito dal PTR non costituisce di per sé valore limite né soglia di significatività dell'impatto sulla matrice. L'impatto sul suolo, risorsa ambientale non rinnovabile, è irreversibile quindi significativo. Occorre pertanto sviluppare l'analisi ambientale sulla base dei concetti sopra richiamati. Alcune aree residenziali attuate (id. 3) e alcune aree di completamento (id. 4) sono gravate marginalmente da condizioni di pericolosità geomorfologica elevata, dovuta alla prossimità di corsi d'acqua. Pertanto è indispensabile che sia evitata l'edificazione nelle aree o porzioni di aree così classificate nonché nelle zone in cui si possano sospettare interferenze future dovute all'attività erosiva dei corsi d'acqua medesimi. In tali aree sarebbero pertanto opportuni studi geologici preventivi all'esecuzione di nuove opere. Si manifestano infine perplessità sulla riqualificazione urbanistica dell'area 4.b. senza la preventiva esecuzione di interventi di riassetto territoriale visto che, come si legge nel documento tecnico, pare totalmente inserita in una classe di pericolosità IIIb2. Nel merito della componente rumore si segnala che l'area 1.d è inserita in classe V e non*

come erroneamente riportato pur con la dicitura corretta (aree prevalentemente industriali), a p. 37 della relazione, in classe IV. Si rileva inoltre come l'area interessata dalla previsione 4.a appartenga a due classi acustiche differenti (II e III); ai fini di un'omogeneizzazione ex art. 2.5 della D.G.R. n. 85- 3802 del 6/8/2001 ("Criteri per la classificazione acustica del territorio") si chiede che l'area sia inserita nella classe acustica più pertinente per mezzo di variante del relativo Piano di Classificazione. Punto 5.1 – in caso di impiego di terreno proveniente da altri siti per il recupero e la ricostruzione di aree prative interferite da cantieri, si invita a prestare attenzione all'eventuale impiego di terreno proveniente da altri siti verificando che lo stesso non contenga propaguli, ovvero elementi riproduttivi che possano vegetare ed insediare sul posto, di specie alloctone esotiche. Si vedano a questo proposito le DD.GG.RR. n.46-5100 del 18.12.2012, n.23-2975 del 29.2.2016 e n.33-5174 del 12.6.2017. Si tenga conto in particolare delle Linee Guida per la gestione e il controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale, approvate con D.G.R. n.33-5174 del 12.6.2017; per eventuali ripristini e messa a dimora di "arredo verdi", si suggerisce il ricorso ad essenze arbustive ed arboree che, oltre ad una documentata provenienza locale, si prestino a favorire la presenza temporanea e/o permanente di entomofauna ed avifauna in un più generale contesto di rispetto e tutela della biodiversità, ovvero offrendo a tali faune sufficienti condizioni per il soddisfacimento delle loro esigenze trofiche e spaziali; si invita ad eseguire gli abbattimenti e la rimozione di vegetazione solo dopo avere verificato l'assenza di nidificazione in corso dell'avifauna e al di fuori della stagione riproduttiva dell'avifauna.

- Parere ASL VCO – Soc. Igiene e sanità Pubblica (prot. 12956 del 30/05/2019) secondo il quale, dalle osservazioni formulate, *“si reputa di poter accettare il progetto proposto escludendolo dalla successiva fase di Valutazione AS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Rilevato che: I principali problemi della variante potrebbero essere legati agli interventi di riqualificazione turistico-ricettiva sia dell'area dove era localizzato lo stabilimento ex IRMEL sia dell'area di Agrano. Fermo restando che si dovrà procedere alla verifica del calcolo dell'effettivo futuro nuovo carico antropico e conseguentemente del relativo indotto carico automobilistico, si ritiene opportuno che si provveda a:*
 - *constatare la idonea capacità di ricezione dei tronchi fognari pubblici delle acque nere reflue provenienti dai futuri insediamenti e della congruità dell'approvvigionamento idrico;*
 - *relativamente al nuovo traffico indotto, si prevedano tutti gli opportuni accorgimenti al fine di ridurre al massimo le occasioni di incidentalità e il peggioramento del clima ambientale (inquinamento atmosferico da scarichi di combustione) ed acustico.*
 - *inoltre, relativamente all'area dove era situato lo stabilimento ex IRMEL, poiché nel documento non si fa menzione a eventuali criticità legate alle pregresse attività produttive si ritiene che sia opportuno, in via preventiva e cautelativa, che vengano fornite indicazioni sull'eventuale stato di inquinamento ambientale (in particolare dei suoli), per presenza ad esempio di metalli pesanti, amianto, rifiuti di altro genere.*
 - *E' necessario inoltre che venga approfondita una valutazione dei possibili impatti legati alla realizzazione del biolago.*
 - *Dovrà essere specificato il tipo di approvvigionamento idrico, l'intero apparato adibito al funzionamento del lago, cioè le pompe di movimentazione dell'acqua, l'impianto elettrico, l'impianto di illuminazione ...etc. e anche il suo posizionamento che va deciso in seguito a un accurato sopralluogo per permettere una serie di considerazioni: valutazione paesaggistica, valutazione tecnica, esposizione alla luce solare nei vari periodi dell'anno, dimensioni, presenza di piante, etc.*
 - *Qualora si voglia utilizzare il biolago ai fini della balneazione, dovranno essere effettuate preventivamente analisi dell'acqua, le cui caratteristiche microbiologiche e chimico-fisiche dovranno essere quelle previste dalle vigenti normative di settore in materia di qualità delle acque di balneazione (Decreto Legislativo n. 116 - 30 maggio 2008, Decreto del Ministero della salute del 30.03.2010 e s.m.i.).*
 - *Si dovranno fornire indicazioni sulle misure previste al fine di evitare il proliferare di insetti infestanti e di tenere lontano anche uccelli acquatici, ratti e altri animali che possono cercare e trovare nel biolago il loro habitat naturale.*

Verificato che ad oggi, trascorsi i termini previsti, nulla è pervenuto da parte della Provincia del VCO e della Soprintendenza;

